

Ente Idrico Campano

E.I.C.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DEL COMITATO ESECUTIVO

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 Composizione del Comitato Esecutivo

Art. 3 Organizzazione e funzionamento delle sedute del Comitato Esecutivo

Art. 4 Insediamento e durata in carica dei componenti del Comitato Esecutivo

Art. 5 Sede delle adunanze

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Art. 6 Il Presidente dell'Ente Idrico Campano

Art. 7 Attribuzioni del Presidente dell'Ente Idrico Campano

Art. 8 Componenti del Comitato Esecutivo

Art. 9 Diritti e doveri dei componenti

Art. 10 Partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo di altri soggetti

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DELLE ADUNANZE DEL COMITATO ESECUTIVO

CAPO I – CONVOCAZIONE

Art. 11 Competenza

Art. 12 Avviso di convocazione

Art. 13 Convocazione urgente

Art. 14 Ordine del giorno

Art. 15 Deposito e pubblicazione degli atti

CAPO II – ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 16 Pubblicità delle sedute

Art. 17 Sedute “aperte”

Art. 18 Comportamento dei componenti

Art. 19 Ordine della discussione

Art. 20 Comportamento del pubblico

Art. 21 Riprese fotografiche, registrazioni audio e video dei lavori assembleari

CAPO III – SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Art. 22 Verifica del numero legale delle sedute

Art. 23 Nomina degli scrutatori

Art. 24 Comunicazioni del Presidente

Art. 25 Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 26 Discussione

Art. 27 Emendamenti

Art. 28 Votazioni

Art. 29 Chiusura della seduta

CAPO IV – VERBALE

Art. 30 Deliberazioni

Art. 31 Verbale della seduta

Art. 32 Deposito, approvazione e rettifiche

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

Art. 34 Diffusione del Regolamento

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce le norme generali di funzionamento del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano (E.I.C.), disciplinando, in particolare, l'organizzazione e il funzionamento delle sedute, le modalità di convocazione, l'organizzazione dei lavori, le procedure e le modalità di votazione.
2. Con il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della L.R. n. 15/2015, sono altresì disciplinate le modalità di partecipazione dei Comuni nei quali ricadono le risorse idriche alle attività di programmazione e progettazione riferite alle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle fonti.
3. Il presente Regolamento è approvato con il voto favorevole di almeno il sessanta per cento dei componenti del Comitato Esecutivo dell'EIC.

Art. 2 Composizione del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/2015, si compone di venti membri, sono membri di diritto i cinque Coordinatori dei Consigli di Distretto, gli altri quindici sono eletti dai Consigli di Distretto tra i propri componenti, in ragione di un componente ogni trecentocinquanta abitanti.
2. Il Comitato Esecutivo elegge a maggioranza assoluta, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della L.R. 15/2015, il Presidente, con funzione di organizzazione e coordinamento dei lavori del Comitato medesimo. Il Presidente rimane in carica cinque anni ed ha la rappresentanza legale dell'Ente Idrico Campano.
3. Il Segretario del Comitato Esecutivo è identificato in un funzionario dell'Ente Idrico Campano con funzioni dirigenziali all'uopo designato dal Direttore Generale. Il Segretario verbalizza le attività della seduta, redige le deliberazioni del Comitato Esecutivo sottoscrivendole unitamente al Presidente, cura la trasmissione degli atti ai soggetti interessati e la pubblicazione degli stessi sul sito dell'EIC.

Art. 3 Organizzazione e funzionamento delle sedute del Comitato Esecutivo

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico sono disciplinate dalla legge regionale n. 15/2015, dallo Statuto dell'Ente Idrico Campano e dal presente Regolamento.
2. La validità delle sedute del Comitato Esecutivo è disciplinata dall'art. 8 dello Statuto. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione della legge regionale n. 15/2015, dello Statuto dell'EIC o del presente Regolamento.
3. In caso di situazioni non disciplinate da una disposizione espressa, ogni relativa questione è risolta dal Presidente, sulla base dei principi generali dell'Ordinamento, previo eventuale parere richiesto al Direttore.

Art. 4 Insediamento e durata in carica del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo inizia la sua attività con la presa d'atto dell'avvenuta individuazione dei suoi componenti e dura in carica cinque anni.

Art. 5 Sede delle adunanze

1. Le sedute del Comitato Esecutivo si tengono generalmente presso uno degli spazi di rappresentanza appositamente individuati dagli uffici.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Art. 6 Il Presidente dell'EIC

1. Il Presidente dell'Ente Idrico Campano rimane in carica cinque anni.
2. Nelle more dell'elezione del Presidente, ne assume le funzioni il componente del Comitato Esecutivo di maggior età anagrafica.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente del consiglio da lui delegato con atto scritto o, in caso di impossibilità di delega, dal componente di maggior età anagrafica.
4. Il Presidente cessa dalle sue funzioni per scadenza della durata della carica, per dimissioni, per la cessazione, per qualsiasi causa, della sua qualità di componente del Comitato Esecutivo.

Art. 7 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente Idrico Campano, convoca e presiede il Comitato Esecutivo con funzione di organizzazione e direzione dei lavori, assicurando il buon andamento degli stessi, nel rispetto del presente Regolamento.

In particolare, il Presidente:

- verifica la regolare costituzione di ciascuna seduta con l'assistenza del Segretario;
 - garantisce ad ogni componente l'esercizio delle proprie funzioni nelle forme e con le modalità previste dal presente Regolamento;
 - dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare, assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - pone e precisa i termini delle proposte da discutere e votare;
 - stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - mantiene l'ordine delle sedute secondo le disposizioni del presente Regolamento;
 - ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Comitato Esecutivo e dei singoli componenti.
 3. Il Presidente cura i rapporti con i cinque Coordinatori dei Consigli di Distretto dell'EIC e con ciascun membro del Comitato Esecutivo.
 4. Il Presidente può richiedere al Direttore Generale e agli uffici dell'E.I.C. atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Ente, che devono essergli tempestivamente forniti.

Art. 8 Componenti del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/2015, si compone di venti membri.
2. Sono membri di diritto del comitato Esecutivo i cinque Coordinatori dei Consigli di Distretto; gli altri quindici sono eletti dai Consigli di Distretto tra i propri componenti, in ragione di un rappresentante ogni trecentocinquanta abitanti

3. Le dimissioni dalla carica di componente del Comitato Esecutivo, indirizzate al Presidente e consegnate al protocollo dell'E.I.C., sono irrevocabili e immediatamente efficaci per il solo fatto della loro presentazione.
4. Ove si verificano casi di cessazione anticipata dall'incarico di componente del Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dalla L.R. n. 15/2015 e dallo Statuto, il medesimo organo, nella prima seduta utile, procede alla relativa presa d'atto e avvia le procedure di sostituzione secondo quanto previsto dallo Statuto.

Art. 9 Diritti e doveri dei componenti del Comitato esecutivo

1. I componenti del Comitato Esecutivo hanno diritto d'iniziativa e di espressione della loro opinione su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Comitato Esecutivo, hanno facoltà di presentare atti di indirizzo e proposte di deliberazioni concernenti le materie comprese nella competenza del Comitato, nonché di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno di ciascuna seduta.
2. I componenti del Comitato esecutivo hanno diritto a ricevere dagli uffici dell'Ente Idrico Campano atti, informazioni e notizie, utili all'espletamento delle funzioni del Comitato. Possono proporre interrogazioni al presidente o al direttore richiedendo risposte scritte entro 30 giorni dalla data dell'interrogazione o orali nell'ambito della prima seduta del comitato esecutivo successiva al deposito dell'interrogazione. In caso di richiesta di risposta orale hanno diritto ad una breve replica.
3. I Componenti sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Comitato Esecutivo. In caso di impedimento devono trasmettere al Presidente tempestiva e motivata comunicazione.
4. In caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive si applica la procedura di decadenza di cui al comma 6 dell'art. 8 dello Statuto dell'E.I.C., ovvero il Presidente, in seguito all'accertamento di dette assenze, comunica per iscritto al componente interessato l'avvio del procedimento di decadenza e la possibilità di far valere le cause giustificative delle assenze, entro il termine indicato nella comunicazione, comunque non inferiore a quindici giorni dalla data del ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la decadenza è deliberata dal Comitato Esecutivo, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal componente stesso.
5. I membri del Comitato Esecutivo si astengono dalla discussione e dalla votazione di deliberazioni nei casi previsti dalla legge. In tali ipotesi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In tali casi sono considerati presenti ai fini del numero legale per la validità della seduta.

Art. 10 Partecipazione alle riunioni del Comitato Esecutivo di altri soggetti

1. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano il Direttore Generale e i funzionari designati dal Direttore o dal Presidente, che su richiesta del Presidente intervengono per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame degli argomenti in discussione.
2. I funzionari dell'EIC possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Comitato Esecutivo quando per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento è ritenuta necessaria la loro presenza.
3. Ogni qualvolta il Comitato Esecutivo è chiamato a deliberare su attività di programmazione e progettazione riferite alle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle fonti, fatta eccezione per l'approvazione degli atti di aggiornamento degli schemi regolatori delle gestioni del S.I.I. ordinariamente previsti dalla regolazione di settore, alla relativa seduta sono invitati a

partecipare i Sindaci dei Comuni ove ricadono le fonti e le sorgenti interessate, al fine di acquisire ogni pertinente contributo istruttorio a carattere non vincolante, con specifico riferimento alla necessità di prevedere possibili misure di compensazione e/o mitigazione ambientale ove necessarie. I Sindaci presenti possono prendere la parola e depositare agli atti della seduta documentazione scritta pertinente sull'argomento.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DELLE ADUNANZE DEL COMITATO ESECUTIVO

CAPO I – CONVOCAZIONE

Art. 11 Competenza

1. L'adunanza del Comitato Esecutivo è convocata dal Presidente, almeno due volte all'anno.
2. La richiesta di convocazione può essere avanzata da almeno un terzo dei componenti del Comitato Esecutivo o dal Direttore Generale. In tali casi il Presidente ha l'obbligo di provvedere entro un mese dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
3. La richiesta di inserimento di uno specifico punto all'ordine del giorno può essere avanzata da almeno un quinto dei componenti del Comitato Esecutivo. In tal caso, il Presidente ha l'obbligo di provvedere all'inserimento dell'argomento richiesto all'ordine del giorno nella prima adunanza utile o comunque non oltre trenta giorni.

Art. 12 Avviso di convocazione

1. Il Comitato Esecutivo è convocato mediante comunicazione a firma del Presidente contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. Non è prevista una seconda convocazione.
2. La convocazione è notificata a ciascun componente almeno sette giorni prima della seduta con strumenti idonei e atti a garantire prova dell'avvenuto ricevimento.
3. In mancanza delle formalità previste dai commi che precedono, il Comitato Esecutivo si considera regolarmente costituito se vi partecipano tutti i suoi componenti.
4. Gli atti relativi alle sedute del Comitato Esecutivo sono resi disponibili nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente Idrico Campano.

Art. 13 Convocazione urgente

1. Il Comitato Esecutivo è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e improcrastinabili che rendono necessaria l'adunanza. L'avviso di convocazione ne recherà il carattere urgente.
2. Nei casi di urgenza, il Comitato può essere convocato quarantotto ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici, recanti la sintesi degli argomenti da trattare e tali da garantire prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 14 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno contiene l'indicazione degli argomenti da trattare nella seduta seguendo l'ordine di elencazione così come stabilito dal Presidente.

Art. 15 Deposito e pubblicazione degli atti

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti da trattare all'ordine del giorno, sono depositati presso la sede dell'Ente Idrico Campano. I medesimi atti e documenti saranno resi disponibili nell'area riservata ai componenti del Comitato Esecutivo sul sito internet istituzionale

dell'E.I.C., almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvo che si tratti di riunione d'urgenza.

2. I componenti del Comitato Esecutivo hanno il diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati, degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le notizie e informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni.
3. Copie cartacee delle proposte e dei documenti in approvazione devono essere a disposizione dei consiglieri per la consultazione, in ogni seduta del Comitato Esecutivo.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 16 Pubblicità delle sedute

1. Le adunanze del Comitato Esecutivo di norma sono pubbliche, fatta eccezione per la trattazione di argomenti riservati, quali, in particolare, quelli che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su stati e qualità delle persone.
2. Gli argomenti da trattare in seduta non pubblica sono indicati nell'ordine del giorno della riunione.
3. Quando nel corso della discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni o apprezzamenti su persone o comunque occorra tutelare i diritti di riservatezza di persone, il Presidente invita i componenti a non esprimere in seduta pubblica tali valutazioni; la discussione può continuare in seduta non pubblica, su proposta del Presidente o di un componente. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Comitato Esecutivo escano dall'aula.
4. Durante le sedute in forma non pubblica possono restare in aula, oltre ai componenti del Comitato Esecutivo e al Segretario, il Direttore Generale e i dipendenti dell'E.I.C., vincolati al segreto d'ufficio.
5. Il verbale della riunione in forma non pubblica riporterà in maniera sintetica solamente la decisione finale adottata dal Comitato.

Art. 17 Sedute "aperte"

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse, il Presidente può convocare una seduta "aperta" del Comitato Esecutivo.
2. Tale seduta ha carattere straordinario ed alla stessa, oltre ai componenti del Comitato, possono partecipare i componenti dei Consigli di Distretto o altri soggetti ai quali è consentito intervenire al fine di dare il loro contributo di opinione, conoscenze, sostegno e critica.
3. Durante le sedute aperte non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 18 Comportamento dei componenti

1. Il Presidente provvede al mantenimento dell'ordine durante le adunanze.
2. Durante le sedute del Comitato Esecutivo i partecipanti devono mantenere un contegno consono, adottare un linguaggio corretto e tale da garantire l'esercizio delle funzioni dell'organo nel rispetto delle leggi, dello Statuto e del presente Regolamento.
3. Il Presidente ha la facoltà di richiamare gli oratori che si discostino dall'argomento in discussione o che interrompano o turbino il regolare svolgimento dell'adunanza. In particolare, se un componente turba l'ordine dei lavori o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama; dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto nella medesima seduta nei confronti del

medesimo competente senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione del punto in discussione.

4. Quando tra i componenti si verificano disordini e risultano vani i richiami all'ordine del Presidente, egli dichiara sospesa la seduta fino a che l'ordine non sia ristabilito. Se alla ripresa della riunione i disordini dovessero riprendere il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Comitato Esecutivo sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 19 Ordine della discussione

1. I componenti del Comitato Esecutivo che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
2. Solo il Presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione, in caso contrario il Presidente richiama all'ordine il componente e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce la prosecuzione del discorso.

Art. 20 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Comitato Esecutivo deve tenere un comportamento corretto, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai componenti del Comitato o alle decisioni dalla stessa adottate.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine spettano al Presidente.
3. Quando persone che assistono alla seduta arrecano turbamento ai lavori del Comitato Esecutivo o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a cessare le turbative, le invita ad allontanarsi dalla sala fino al termine della seduta.
4. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente dispone la temporanea sospensione della seduta o che la medesima prosegua a porte chiuse.

Art. 21 Riprese fotografiche, registrazioni audio e video dei lavori assembleari

1. Le sedute pubbliche del Comitato Esecutivo dovranno essere integralmente registrate.
2. Le sedute pubbliche del Comitato Esecutivo potranno essere trasmesse in diretta streaming mediante gli strumenti di cui si doterà l'E.I.C..
3. Durante i lavori del Comitato Esecutivo non potranno essere effettuate riprese fotografiche, registrazioni audio e video se non previa autorizzazione del Presidente.

CAPO III – SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Art. 22 Verifica del numero legale delle sedute

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente con l'assistenza del Segretario procede all'appello nominale. Qualora i componenti del Comitato Esecutivo non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente trascorsi ulteriori quindici minuti procede a un secondo appello.
2. Qualora, anche al secondo appello, l'adunanza del Comitato Esecutivo non risulti in numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta e il Segretario ne dà atto a verbale.

3. La seduta è dichiarata aperta quando è presente il numero legale previsto dallo Statuto dell'E.I.C. e dal presente Regolamento.
4. I componenti del Comitato Esecutivo che si allontanano dall'aula nel corso della seduta o quelli che entrano nel corso dello svolgimento della riunione devono comunicarlo al Segretario perché ne sia presa nota a verbale, in caso contrario, salvo richiesta di verifica del numero legale, si danno per presenti i componenti che sono risultati tali dall'ultimo accertamento del numero legale effettuato.
5. Qualora dalla verifica risulti che l'uscita dei componenti dalla sala abbia fatto venir meno il numero legale, il Presidente dispone la sospensione temporanea della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, onde procedere ad un nuovo appello dopo che siano trascorsi quindici minuti. Se dal nuovo appello risulti un numero di presenti ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, la stessa viene dichiarata deserta per gli argomenti all'ordine del giorno non trattati e quindi legalmente sciolta, facendone particolare menzione nel processo verbale in cui devono essere indicati i nomi dei componenti intervenuti e di quelli assenti.

Art. 23 Comunicazioni del Presidente

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari e prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente relaziona su fatti e avvenimenti di particolare attualità e interesse.

Art. 24 Ordine di trattazione degli argomenti

1. Concluse le comunicazioni del Presidente, il Comitato Esecutivo procede all'esame degli argomenti secondo l'iscrizione all'ordine del giorno.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di uno dei componenti del Comitato Esecutivo. Il Comitato decide la modifica con votazione assunta a maggioranza dei presenti. Parimenti spetta alla decisione del Comitato l'eventuale stralcio di un argomento posto all'ordine del giorno.
3. Ulteriori argomenti inseriti nel corso della seduta all'ordine del giorno possono essere oggetto di discussione e deliberazione solo nel caso in cui all'adunanza partecipino tutti i componenti che si dichiarino, all'unanimità, a tanto disponibili.

Art. 25 Discussione

1. Terminata l'illustrazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del Presidente o di un relatore dallo stesso individuato, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, seguendo il relativo ordine di prenotazione. Se nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione di ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, ogni componente del Comitato Esecutivo ha diritto di intervento e di replica.
3. Il Presidente o il relatore possono replicare in forma concisa agli interventi.
4. La durata di ciascun intervento e della eventuale replica non può superare, di norma, rispettivamente, dieci e cinque minuti. Qualora il discorso ecceda il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere, e se questi persiste, può togliergli la parola.
5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti del Comitato Esecutivo che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione l'argomento trattato.

Art. 26 Emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti da ciascun consigliere.
2. La presentazione degli emendamenti alle deliberazioni si effettua, in forma scritta, indirizzandoli al Presidente, almeno due giorni prima della seduta del Comitato Esecutivo.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di presentare all'oggetto della discussione emendamenti che devono essere redatti in forma scritta e consegnati al Presidente prima della chiusura della discussione.
4. Nel corso della seduta del Comitato Esecutivo, il Presidente con opportuna motivazione può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella medesima seduta o con altri emendamenti precedentemente approvati.
5. Gli emendamenti formano oggetto di esame da parte del Comitato Esecutivo. Su tutti gli emendamenti presentati sul medesimo punto si svolge un'unica discussione.
6. Al termine della discussione gli emendamenti sono votati nell'ordine di presentazione prima della proposta alla quale si riferiscono. Nelle votazioni sugli emendamenti, sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa. Se gli emendamenti risultano accolti, la relativa proposta di deliberazione viene posta in votazione nel testo risultante dall'inserimento degli emendamenti stessi.

Art. 27 Votazioni

1. Il Presidente, ogni qualvolta si deve procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano in presenza del numero legale previsto dallo Statuto dell'EIC e dal presente Regolamento.
2. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla la votazione e può procedere alla sospensione della seduta per non più di cinque minuti, trascorsi i quali, persistendo la mancanza del numero legale, la votazione è rinviata ad altra seduta.
3. Ciascun componente del Comitato Esecutivo può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto con una breve esposizione dei motivi.
4. Di norma le votazioni avvengono per voto palese. I componenti del Comitato Esecutivo votano per alzata di mano con eventuale controprova, oppure, se richiesto da un componente, per appello nominale.
5. Con il voto ciascun consigliere dichiara unicamente di approvare o non approvare la deliberazione o di astenersi sulla stessa.
6. Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione, in quest'ultimo caso dispone che si proceda ad una nuova votazione.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza del Segretario, ne proclama l'esito.
8. Il Presidente può disporre, motivandolo, che la votazione avvenga a scrutinio segreto.
9. In tutti i casi in cui sia necessario procedere a votazione a scrutinio segreto il Presidente, dopo aver dichiarato aperta la seduta, sceglie tra i consiglieri presenti due scrutatori con il compito

di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati e provvede alla loro immediata sostituzione in caso di allontanamento dall'aula.

Art. 28 Chiusura della seduta

1. Eseguita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, con eventuali relative votazioni e conseguenti proclamazioni degli esiti, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

CAPO IV – VERBALE

Art. 29 Deliberazioni

1. Le decisioni assunte dal Comitato Esecutivo sono denominate deliberazioni, costituenti uno stralcio del verbale. Esse sono soggette a pubblicazione sull'Albo Pretorio on line dell'Ente Idrico Campano per quindici giorni consecutivi. Il Comitato Esecutivo può, con separata votazione, dichiarare l'immediata esecutività delle delibere.
2. Sulle proposte di deliberazione, devono essere preventivamente acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti uffici dell'E.I.C.
3. Tutte le deliberazioni sono numerate cronologicamente.

Art. 30 Verbale della seduta

1. Ciascuna seduta del Comitato Esecutivo è documentata attraverso un verbale, redatto dal Segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente.
2. Nel verbale vengono indicati i nominativi dei presenti e degli assenti e viene riportato lo svolgimento dei lavori, il contenuto sintetico degli interventi effettuati dai partecipanti, e le decisioni adottate dal Comitato con l'indicazione dei votanti e dell'esito del voto.
3. È facoltà di ciascun componente del Comitato Esecutivo ottenere, su esplicita richiesta, che il proprio intervento venga riportato per intero a verbale. In tal caso il componente può dettare al Segretario lo stesso intervento in forma scritta.

Art. 31 Deposito, approvazione e rettifiche

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei componenti del Comitato Esecutivo ovvero di chiunque vi abbia interesse ed è reso disponibile sul sito internet dell'Ente Idrico Campano, nell'area riservata ai componenti del Comitato Esecutivo, almeno cinque giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione. All'inizio di detta riunione il Presidente chiede se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
2. Nel formulare eventuali osservazioni o integrazioni non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il componente interessato presenta per iscritto la propria osservazione che, debitamente datata e sottoscritta, viene inserita come allegato al verbale della riunione in corso. Qualora, un componente del Comitato Esecutivo chieda che l'osservazione o la proposta di rettifica sia sottoposta alla votazione del Comitato, il Segretario cura che sia eseguita apposita annotazione nel verbale rettificato. In caso di contestazione sul contenuto delle dichiarazioni verbalizzate ciascun consigliere potrà richiedere la trascrizione dell'intervento registrato.
3. Dopo l'approvazione il verbale viene pubblicato sul sito dell'Ente Idrico Campano e la relativa registrazione è distrutta a cura del segretario verbalizzante.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

- 1.** Il presente Regolamento è approvato dal Comitato Esecutivo ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.
- 2.** Ciascun componente del Comitato Esecutivo può proporre modificazioni al presente Regolamento, presentando una proposta, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti, al Presidente che riferisce al Comitato Esecutivo, organo competente all'approvazione di dette modifiche. Ai fini della relativa approvazione si rendono necessarie le maggioranze prescritte dallo Statuto dell'EIC per l'approvazione del presente regolamento.

Art. 33 Diffusione del Regolamento

- 1.** Copia del Regolamento è trasmessa dal Presidente a ciascun componente del Comitato Esecutivo al momento dell'assunzione della carica.
- 2.** Copia del Regolamento deve essere depositata nella sala della seduta del Comitato Esecutivo, durante le adunanze e posta a disposizione dei Componenti del Comitato.